

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Martiri della Libertà'
20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) – VIA F. CAVALLOTTI, 88 – Tel. 02365831

website: <http://www.ic-martiridellaliberta.gov.it/>

indirizzi mail: segreteria@ic-martiridellaliberta.gov.it – miic8a5005@pec.istruzione.it - miic8a5005@istruzione.it

Circ. n. 95

Sesto San Giovanni, 10 dicembre 2019

Ai genitori

Agli studenti

Ai docenti

Sc. secondaria di I° "Don Lorenzo Milani"

Sito web

Oggetto: Comunicazione limite di assenze ai fini della validità dell'anno scolastico.

Si informano i genitori che, così come già stabilito dalla circolare ministeriale n. 20 del 4/3/2011 in applicazione del DPR 122/2009 e ribadito dal decreto sulla valutazione e certificazione delle competenze n. 62/2017 art. 5 co. 1, affinché l'anno scolastico sia ritenuto valido, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Tempo scuola	Monte ore annuale	Limite massimo di assenze consentite (1/4)
Tempo prolungato (36 ore settimanali)	1188 ore	297 ore

Per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica né di attività alternative a tale insegnamento, il monte ore annuale è decurtato di 33 ore pertanto, il tetto massimo di assenze è per questi alunni pari a **264** ore nel tempo prolungato.

Ne consegue che in presenza di un numero superiore alle ore di assenza sopra indicate e in assenza di motivi di deroga, l'anno scolastico non potrà essere considerato valido e pertanto non si potrà ammettere l'alunno alla classe successiva.

Il Collegio docenti, in linea con la normativa prevista, individua i seguenti criteri per deroghe al tetto di frequenza fissato:

- per gravi e documentati motivi di salute;
- per terapie e/o cure programmate documentabili;
- per gravi e documentati motivi di famiglia;
- per la partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- per la partecipazione ad attività di studio presso Conservatori o Accademie;
- per l'adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;
- per l'avvenuta iscrizione nel corso dell'anno, in caso di alunni provenienti da scuole di paesi stranieri o di alunni che per motivi particolari non abbiano frequentato scuole statali;
- per casi particolari valutati dal Consiglio di classe.

Le motivate deroghe al limite minimo di frequenza dovranno essere **congruamente documentate** dalla famiglia, il Consiglio di classe deve comunque essere in possesso di sufficienti elementi per procedere alla valutazione e le assenze non devono aver impedito il sostanziale raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici previsti.

Cordiali saluti.

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Catia Di Gennaro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93